



COMUNE DI POMPU
(Provincia di Oristano)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 32 DEL 19-12-2019

**Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20
del d.lgs 175/2016**

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di dicembre, alle ore 18:50, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord. urgenza ed in seduta Pubblica di Prima Convocazione.

*Presiede la seduta il SINDACO Atzei Moreno
Risultano presenti Signori:*

Atzei Moreno	P	PANI SIMONE	A
SANNA ROBERTO	P	PANI ALESSANDRO	P
ARDU CARLO	P	MELIS ARIANNA	A
ARDU ILENIA	P	SOI CLAUDIA	A
PIGA ALESSANDRA	P	OGGIANU ANDREA	P
CORONA LAURA	A		

Presenti n. 7 e Assenti n. 4.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco Marcello

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro, ai sensi dell'art.
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.20 in data 14.10.2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
- 3) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 4) Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 5) Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;
- 6) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio del
Comune dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario